



Il Ministro dell'Ambiente

DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto "Centro di trattamento e smaltimento di rifiuti industriali tossici e nocivi" da realizzarsi in Comune di Cameri (NO) - località Cascina Codemonte - ed in Comune di Bellinzago (NO) - località Cavagliano, presentata da CODEMONTE S.p.A. con sede in Cameri (NO), in data 27 settembre 1990;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa CODEMONTE S.p.A. in data 23 novembre e 12 dicembre 1990; 14, 16, 23 e 31 gennaio 1991; 22 marzo; 6, 19 e 24 aprile; 15 maggio; 4, 19 e 27 giugno 1991;

VISTO il parere formulato in data 31 luglio 1991 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato da CODEMONTE S.p.A.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:

preso atto che la documentazione tecnica trasmessa consiste in un progetto riguardante la realizzazione di:

W

- un impianto di trattamento ed inertizzazione, tramite miscelazione con argilla, con capacità di circa 50.000 t/anno di rifiuti industriali tossici e nocivi;
- un impianto di stoccaggio temporaneo (raccolta e smistamento per lo smaltimento finale) di rifiuti industriali tossici e nocivi, di 2.000 m² di superficie;
- un impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti tossici nocivi composto da una vasca di discarica di II categoria tipo B ed una vasca di discarica di II categoria tipo C, per complessivi 120.000 m³ su una superficie di 16.000 m²;

osservato che:

- il sito prescelto per la realizzazione dell'intervento dista meno di 500 m dal centro abitato di Cavagliano;
- il Programma di emergenza per l'adeguamento del sistema di smaltimento dei rifiuti industriali adottato dalla regione Piemonte con deliberazione del 20 novembre 1990 prevede tra l'altro la localizzazione di una piattaforma polifunzionale nell'area compresa tra Novara, Vercelli e Biella sulla base dei fabbisogni di smaltimento non soddisfatti, ma non indica una scelta di sito più puntuale;
- secondo il Piano territoriale della provincia di Novara e relativa integrazione paesistica, in particolare attorno alle aree per lo smaltimento dei rifiuti, dovranno essere previste idonee fasce di rispetto da attrezzare contestualmente alla fase di attivazione e di gestione dell'impianto con piantumazione ad alto fusto;

visto il parere espresso dal Servizio Geologico Nazionale con la nota del 30 luglio 1991, a conclusione della collaborazione offerta alle indagini e accertamenti suppletivi predisposti dalla Commissione circa la situazione idrogeologica del sito, in cui si evidenzia che in tutti i sondaggi effettuati nell'ambito delle indagini integrative è stata riscontrata la presenza del livello "limoso-argilloso" che si comporta come un elemento di separazione tra la falda superficiale e quelle sottostanti; nel medesimo parere si rileva comunque la necessità di mantenere tutti gli elementi di sicurezza previsti in fase di progetto (impermeabilizzare il fondo e le pareti della discarica, intubare il Cavo Cid, etc.) ed in fase di gestione, e la necessità di predisporre un efficace sistema di monitoraggio delle acque sotterranee;

valutato che:

- per quanto riguarda l'atmosfera, la vicinanza di centri abitati rende necessario integrare il monitoraggio delle emissioni, già



Il Ministro dell' Ambiente

- previsto dal proponente, con una rete di rilevamento della qualità dell'aria e dei suoli, al fine di permettere un più completo controllo da parte delle competenti autorità pubbliche;
- per quanto riguarda le acque, anche alla luce del parere espresso dal Servizio Geologico Nazionale con la nota del 30 Luglio 1991, le garanzie offerte dal processo di trattamento, dalle misure di impermeabilizzazione e dal sistema di monitoraggio previsti in progetto sono da aumentare con specifiche prescrizioni;
 - per quanto riguarda la salute umana, le previsioni di progetto e le prescrizioni di cui sopra appaiono adeguate a garantire effetti tollerabili;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

VISTA la nota del 15 gennaio 1991 con la quale la Regione Piemonte ha trasmesso il parere di competenza espresso con deliberazione della giunta regionale n. 135-2354 del 10 dicembre 1990, le cui osservazioni riguardanti la caratterizzazione e l'accettazione dei rifiuti, le possibili interferenze con il progetto del Consorzio di Bonifica Est-Sesia, la protezione dei corpi idrici, il recupero ambientale sono accolte nelle prescrizioni del presente decreto;

VISTA la documentazione trasmessa dal Comune di Bellinzago in data 25 gennaio 1991, ed esaminate le osservazioni pervenute da parte dello stesso Comune con la nota del 23 luglio 1990 (acquisita in data 22 gennaio 1991) che in parte sono state considerate nel parere della regione Piemonte ed in parte (quelle riguardanti il percolato e le emissioni di odori) sono accolte in specifiche prescrizioni di cui nel seguito, mentre per gli aspetti connessi alla idrogeologia del sito sono state esperite ulteriori indagini mirate con l'assistenza del Servizio Geologico Nazionale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni culturali e ambientali, con nota del 10 febbraio 1991, a condizione che l'ambito dell'intervento sia oggetto di un recupero paesistico e paesaggistico con interventi di riqualificazione urbanistica paesistica da realizzarsi in tempi brevi dal Comune, che ha introdotto nel P.R.G. adottato la destinazione di vincolo paesaggistico per l'area in questione;

- i) il proponente dovrà presentare all'atto della autorizzazione all'esercizio un piano di intervento che preveda tempi, mezzi e modalità per la bonifica del settore di discarica eventualmente interessato da una perdita del sistema di impermeabilizzazione, nonché delle aree e dei locali dello stabilimento eventualmente interessate da perdite e/o sversamenti di rifiuti, prevedendo il destino del materiale asportato. Il piano predetto dovrà anche comprendere gli interventi necessari per la protezione della falda;
- l) per quanto riguarda il sistema di impermeabilizzazione del fondo della discarica, al fine di assicurare un ulteriore margine di sicurezza dovrà essere aggiunto, immediatamente al di sotto del primo telo impermeabile in HDPE, uno strato di argilla dello spessore di un metro avente le stesse caratteristiche di quella prevista per la posa dei 2 metri dello strato di base. Il materiale impermeabilizzante dovrà essere costituito da strati sovrapposti (di circa 20 cm ciascuno) di argille miscelate e compattate con contenuto di umidità ottimale fino ad ottenere una permeabilità (in simulazione di laboratorio) non superiore a 1×10^{-8} cm/s, eventualmente anche miscelando con bentonite; dovrà essere comunque effettuata una impermeabilizzazione delle pareti in continuo con quella del fondo delle celle della discarica, posta in opera con le stesse modalità dello strato di base;
- m) dovrà essere esercitata, per tutta la durata dell'attività dell'impianto di stoccaggio provvisorio e di inertizzazione, della attività di discarica e per un congruo periodo successivo alla sua chiusura, una rete di sorveglianza ambientale per mantenere sotto controllo e documentare l'entità dell'impatto dovuto alla discarica. Tale rete dovrà comprendere un sistema permanente di monitoraggio e sorveglianza ambientale per la qualità dell'aria, delle acque e dei suoli nell'area interessata, anche sulla base di indicatori ecologici, riguardanti in particolare elementi vegetali e animali; ciò al fine di orientare l'azione dell'autorità di controllo e di segnalare tempestivamente eventuali presenze d'inquinanti. A tal fine:
- con periodicità almeno biennale dovranno essere realizzate campagne con tests di mutagenesi volti a verificare eventuali specificità del sito in oggetto rispetto alle zone circostanti;
 - dovrà essere controllato il livello di qualità dell'aria in un numero sufficiente e rappresentativo di postazioni in relazione ai possibili inquinanti emessi dalla discarica e dovranno essere determinati i livelli di deposizione annua al suolo nei punti maggiormente significativi;



Il Ministro dell' Ambiente

- in corrispondenza degli impianti di trattamento e stoccaggio dovranno essere monitorate le emissioni e, periodicamente, la qualità dell'aria all'interno degli ambienti, con particolare riferimento alle polveri ed ai metalli;
 - dovrà essere verificata nel periodo del raccolto la concentrazione di eventuali sostanze contaminanti nei prodotti agricoli provenienti dalle aree immediatamente prospicienti la discarica;
 - dovrà essere controllata la presenza di metalli pesanti (almeno cromo, nichel, cadmio e mercurio) e di composti organo-clorurati in campioni di latte provenienti dall'allevamento zootecnico più vicino all'impianto ed in campioni di miele provenienti da alveari posti nelle aree circostanti la discarica; per poter integrare in modo corretto i risultati sarà opportuno effettuare anche rilevamenti in matrici analoghe presenti sul territorio, ma in aree non direttamente interessate dall'impianto;
 - la rete di sorveglianza dovrà anche includere il controllo periodico della qualità dell'acqua nei pozzi posti a monte ed a valle della discarica e quelli delle cascine limitrofe, così come è indicato nella documentazione del proponente; con cadenza trimestrale il proponente dovrà registrare il livello piezometrico dell'acqua nei pozzi succitati; in occasione di precipitazioni meteoriche particolarmente intense il proponente dovrà effettuare un rilevamento straordinario dei parametri suddetti;
 - il piano di monitoraggio ambientale dovrà essere concordato con la Regione e le autorità di controllo; i risultati delle rilevazioni dovranno essere mantenuti a disposizione del Ministero dell'Ambiente e delle autorità pubbliche ed essere comunque inviati almeno annualmente alle autorità di controllo;
- n) il passo per la posa dei tubi di sfiato e raccolta del biogas della massa dei rifiuti a discarica non dovrà essere superiore ai 30 m;
- o) per ogni partita dovrà essere effettuato il controllo dell'eluato del materiale inertizzato da avviare a discarica;

p) oltre ai monitoraggi previsti dal proponente al paragrafo 4.13 dello Studio deve essere garantito il controllo degli effluenti in atmosfera all'impianto di stoccaggio e trattamento mediante:

- raccolta delle polveri e analisi ogni 6 mesi (o in continuo o a campagna durante il funzionamento dell'impianto secondo modalità da concordare con l'ente di controllo);
- controlli in laboratorio: dosaggio metalli pesanti per emissioni; determinazione del contenuto di carbonio totale (TOC) negli sfiati del gas di inertizzazione dei serbatoi.

I risultati di tali monitoraggi dovranno essere conservati a disposizione delle autorità di controllo ed a seconda del risultato delle misure potranno essere richieste dall'ente di controllo determinazioni di sostanze specifiche;

q) a cura e spese del proponente dovrà essere intubato il Cavo Cid per tutta la larghezza del tratto che attraversa il sito, in maniera tale da garantire con la pendenza media attuale un deflusso di $5 \text{ m}^3/\text{s}$ al 75% del riempimento; a richiesta degli enti locali il proponente, al momento della chiusura della discarica, deve impegnarsi a garantire il ripristino delle condizioni preesistenti, incluso l'eventuale smantellamento della condotta;

r) dovrà essere realizzata tempestivamente una fascia alberata all'estremità della discarica di sufficiente ampiezza di cui si sia dimostrata attraverso opportuni modelli la capacità di trattenere eventuali diffusioni di polveri provenienti dall'area della discarica, in corrispondenza delle case più vicine con funzioni di barriera e di schermo visivo e sonoro;

s) da parte del proponente dovrà essere predisposto uno schema di Piano di emergenza per le operazioni di propria competenza in caso di incidenti o malfunzionamenti all'impianto o ai mezzi di trasporto dei rifiuti diretti all'impianto che dovrà essere concordato con le autorità competenti prima della messa in funzione dell'impianto;

D I S P O N E

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente dovrà trasmettere alla Regione Piemonte, e per conoscenza al Ministero dell'Ambiente, gli elaborati



Il Ministro dell'Ambiente

definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento sia comunicato a CODEMONTE S.p.A. ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;

Roma li 26 GIU. 1992

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

G. G. G.

IL MINISTRO PER I BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI

Carlo Azeglio

R
110

GA

